



pegaso

Verbale di Accordo

Il giorno 29 Maggio 2003 in Roma

tra

l'Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti A.N.F.I.D.A.

e

le Segreterie Nazionali FNLE/CGIL, FEMCA/CISL e UILCEM/UIL assistite dalle Strutture Sindacali Territoriali

a conclusione delle trattative intercorse si è convenuto di redigere il seguente verbale di accordo.

In materia di previdenza complementare le Parti:

- in attuazione di quanto sottoscritto nel C.C.N.L. unico per il settore gas-acqua vigente
- visto il quadro normativo vigente
- analizzate le caratteristiche dei fondi di previdenza complementare esistenti
- considerata la situazione occupazionale delle imprese aderenti ad A.N.F.I.D.A. e nell'intento di fare riferimento ad un Fondo con una platea di destinatari sufficientemente ampia da realizzare l'interesse dei lavoratori
- preso atto della concreta possibilità di aderire ad un fondo di previdenza complementare esistente che già prevede nel proprio Statuto l'adesione da parte dei dipendenti delle imprese private associate ad A.N.F.I.D.A.

convengono di aderire al

"Fondo Pensione Complementare per i lavoratori delle imprese di servizi di pubblica utilità PEGASO"

costituito con atto notarile del 17 Giugno 1998, repertorio n°44715 raccolta n°5117 notaio Giacomo Benintende di Roma.

Per tutto quanto riguardante il Fondo suddetto in termini di finalità, organi, entrate, patrimonio, gestione, prestazioni e beneficiari si farà riferimento allo Statuto di PEGASO vigente e sue eventuali successive modificazioni che ne disciplinano il funzionamento.

Le Parti convengono di accettare integralmente le norme statutarie di PEGASO fatte salve le disposizioni di seguito convenute.

FINANZIAMENTO

In materia di finanziamento da destinare alla previdenza complementare le Parti avevano, già a livello contrattuale, individuato quanto rappresentato dalla soppressione del 25° della retribuzione di fatto precedentemente corrisposto in occasione della festività di Pasqua. Sempre a tale scopo le Parti concordano, in deroga a quanto previsto in materia di determinazione del trattamento di fine rapporto dal vigente C.C.N.L. unico per il settore gas-acqua, di escludere la 13.ma mensilità dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del TFR stesso. Il suddetto mancato accantonamento relativo alla quota

della 13.ma mensilità avrà decorrenza 1° Luglio 2003.

CONTRIBUZIONE

Pertanto, relativamente alle forme di contribuzione destinate al Fondo, le Parti concordano quanto segue:

contributo a carico azienda:

1,20 % della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR comprensiva della 13.ma mensilità

contributo a carico lavoratore:

1,20 % della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR comprensiva della 13.ma mensilità

prelievo dal TFR:

per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28 Aprile 1993: l'intero accantonamento annuo del TFR per i lavoratori con meno di 18 anni di contribuzione al 31 Dicembre 1995: 2,10 % della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR per i lavoratori con più di 18 anni di contribuzione al 31 Dicembre 1995: 1,60 % della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR

L'obbligo di contribuzione al Fondo è assunto dalle aziende esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo; pertanto la contribuzione non è dovuta né potrà essere convertita in alcun altro trattamento sostitutivo o alternativo di diversa natura, collettivo o individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione al Fondo non risultino soci.

I termini e le modalità di versamento dei contributi a carico di imprese e lavoratori nonché dei prelievi dal TFR sono determinati dal regolamento di attuazione dello Statuto di PEGASO.

DECORRENZA

L'obbligo della contribuzione a carico sia del dipendente sia dell'impresa nonché l'obbligo della destinazione delle quote di TFR a PEGASO decorre dal momento della sottoscrizione del singolo lavoratore della domanda di adesione al Fondo. Le Parti concordano che, nei confronti dei lavoratori che aderiranno al Fondo PEGASO entro il 31 Dicembre p.v., la contribuzione sia da parte delle imprese sia da parte dei dipendenti avrà decorrenza retroattiva 1° Gennaio u.s.. Eventuali necessità di rateizzazione della quota di contributi retroattiva dovranno essere gestite direttamente a livello aziendale.

NOTIFICA

Il presente accordo viene notificato, a cura dell'A.N.F.I.D.A., al Fondo PEGASO ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dallo Statuto del medesimo.

Le Parti concordano nel ritenere che il presente accordo, in caso di introduzione di modifiche legislative in materia, sarà oggetto di verifica.

Le Parti si impegnano fin d'ora ad incontrarsi al termine del periodo di validità contrattuale per un esame congiunto degli effetti del presente accordo. Il presente accordo è composto di n. 3 pagine.

Letto, confermato e sottoscritto.

A.N.F.I.D.A.

Antonio VENDER

OO.SS.

FNLE/CGIL



Giovanni CARNAGHI

Sabrina NABORRE

Rinaldo CIAMBELLOTTI

Gabriele VALERI

Mario DI LUCA

FEMCA/CSIL

Ulderico MARZIONI

Mario BERTONE

UILCEM/UIIL

Michele POLIZZI

Stefania GALIMBERTI